

REGOLAMENTO (CE) N. 179/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2008

che permette di prorogare la durata dei contratti di ammasso privato nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, e l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1267/2007 della Commissione⁽²⁾, prevede la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine per contratti di ammasso riguardanti periodi di 3, 4 o 5 mesi.
- (2) Poiché sul mercato comunitario delle carni suine i prezzi del suino macellato non danno ancora chiari segni di ripresa è opportuno che il periodo di validità dei contratti di ammasso conclusi nell'ambito del regolamento (CE) n. 1267/2007 possa essere prorogato una sola volta, per un periodo massimo di tre mesi.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i contratti di ammasso privato in corso il periodo di ammasso è prorogato una sola volta, su richiesta dell'interessato. Detta proroga non può essere superiore a 3 mesi e riguarda il quantitativo totale previsto nel contratto di ammasso di cui trattasi. La domanda di proroga è presentata all'organismo di intervento interessato al più tardi tre giorni lavorativi prima della data di scadenza del contratto di ammasso.

In caso di proroga, l'importo dell'aiuto è aumentato a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1267/2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2008.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2). Il regolamento (CEE) n. 2759/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° luglio 2008.

⁽²⁾ GU L 283 del 27.10.2007, pag. 53.